

## **Autonomia e peculiarità della figura del Comandante della Polizia Municipale**

Il Consiglio di Stato con sentenza del 29 novembre 2005, ha riaffermato il concetto che, ove sussistano i requisiti di legge per la creazione di un corpo di Polizia Municipale, il comandante di quest'ultimo assume una posizione del tutto particolare garantita dalla legge 7 marzo 1986 n.65 sulla polizia urbana.

Ciò significa che detto funzionario deve dipendere direttamente dal Sindaco e non può essere collocato alle dipendenze di altri funzionari.

La sentenza conferma un orientamento che va consolidandosi e che è stato già toccato da questo studio.

Essa però presenta qualche particolarità, in quanto, trattandosi di un giudice amministrativo, la questione è vista direttamente nell'ottica dell'organizzazione dell'ente pubblico. Vi si afferma in particolare, non solo la peculiarità della figura del comandante, ma la specificità dell'intero corpo che costituisce organizzazione a sé stante nell'ambito del comune. Altrettanta attenzione è dedicata al rapporto di lavoro degli addetti cui sono attribuiti compiti di polizia riconosciuti e disciplinati dalla legge, con specifiche regole di assunzione e con uno status in qualche modo ricalcante quello delle unità militari con obblighi di uniforme e attribuzione di gradi.

Appare chiaro che gli aspetti di peculiarità non riguardano solo la figura del comandante, ma tutti gli addetti alla polizia locale.

La contrattazione collettiva cui ormai è affidata la disciplina di questi rapporti di lavoro dovrà in ogni caso tenere conto di questi aspetti.